

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 18 APRILE 1951

(42^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

I N D I C E

Disegni di legge:

(Seguito della discussione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia » (N. 1390) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 584, 585
RICCIO, <i>relatore</i>	584
SANNA RANDACCIO	584, 585
GIUA	585

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato » (N. 1591) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	588, 593
----------------------	----------

JANNUZZI, <i>relatore</i>	Pag. 585, 586, 587, 590, 591
BOGGIANO PICO	587
BOSCO	587, 588, 591, 593, 594
RIZZO Domenico	588, 593
GIUA	588, 589
RIZZO Giambattista	589, 590, 591
VARALDO	590
MASTINO	590, 593, 594
RICCIO	590
COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agri-</i> <i>coltura e le foreste</i>	591, 592, 593

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro » (N. 1592) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SANNA RANDACCIO, <i>relatore</i>	594, 595
--	----------

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco Giacinto, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Jannuzzi, Labriola, Mastino, Palermo, Parri, Pezzini, Platone, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Salomone, Sanna Randaccio, Spezzano e Varaldo.

È altresì presente il senatore Angelini Nicola in sostituzione del senatore Ferrabino, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento.

Intervengono alla riunione il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno, l'onorevole Colombo, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, e l'onorevole Mattarella, Sottosegretario di Stato per i trasporti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia** » (N. 1350) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1596, concernente la concessione di un contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia** ».

Come la Commissione ricorderà, nella riunione del 21 febbraio u.s. si decise di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge con l'intesa che la Presidenza avrebbe, nel frattempo, nominato una Sottocommissione avente il compito di esaminare gli emendamenti presentati, di vagliare le osservazioni fatte dai Senatori intervenuti nel dibattito e di riferire poi alla Commissione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per riferire sui lavori della Sottocommissione.

RICCIO, relatore. La Sottocommissione ha ritenuto di accettare, di massima, le proposte del senatore Zotta e pertanto ha formulato alcuni emendamenti...

SANNA RANDACCIO. Mi scusi l'onorevole relatore se l'interrompo, ma desidero prendere la parola per una questione pregiudiziale.

Avrei gradito che questo disegno di legge, nella cui discussione sono già intervenuto e al quale mi sono altresì vivamente interessato, non fosse nuovamente posto in discussione nella presente riunione, in modo da darmi la possibilità di rendermi edotto dei lavori della Sottocommissione, dei quali, data la mia forzata assenza, non so nulla.

PRESIDENTE. Onorevole Sanna Randaccio, è stato per un doveroso riguardo alla sua persona che il disegno di legge non è stato riportato prima in discussione.

SANNA RANDACCIO. La ringrazio della sua cortesia, onorevole Presidente, ma avrei gradito, dopo essermi ristabilito in salute, avere un po' di tempo a disposizione per mettermi al corrente dei lavori compiuti durante la mia assenza dalla Sottocommissione.

RICCIO, relatore. La Sottocommissione ritenne — come ho già detto — di accettare gli emendamenti proposti dal senatore Zotta e, dovendosi prossimamente ricostituire elettivamente le Amministrazioni provinciali, fu dell'avviso di aspettare che gli organi provinciali fossero eletti e che designassero quindi i propri rappresentanti in seno all'Ente, in modo che tra i rappresentanti eletti dalle nuove Amministrazioni provinciali potessero trarsi i due Vice Presidenti su elezione del Consiglio. Questa la modifica sostanziale; accanto a questa una norma transitoria per cui, nei trenta giorni dalla ricostituzione delle dette Amministrazioni e quindi dalla designazione dei loro rappresentanti, il Consiglio si dovrà integrare con questi due Vice Presidenti. Queste, nel complesso, le modificazioni da apportare al testo approvato dalla Camera dei deputati.

SANNA RANDACCIO. Desidero precisare il mio punto di vista. Non mi pare che questo problema sia talmente urgente che non se ne possa differire la discussione alla prossima riunione. Manifesto quindi sommamente questo desiderio alla Commissione, che cioè mi si usi ancora — come si è già fatto largamente — cortesia e si rinvii questa discussione alla prossima riunione, in modo da darmi la possibilità di mettermi al corrente della situazione. Se ci sono motivi che inducono gli onorevoli colleghi ad un avviso contrario, io mi limiterò ad esprimere il mio dissenso.

PRESIDENTE. Non vi è alcuna ragione di estrema urgenza nella discussione di questo disegno di legge. Desidero però far notare all'onorevole Sanna Randaccio che il provvedimento in esame è all'ordine del giorno da parecchio tempo e che se ne è sospesa la discussione appunto per un riguardo verso la sua persona, poichè egli aveva espresso il desiderio di essere presente al dibattito.

Ad ogni modo, e non ci sono osservazioni da parte degli onorevoli colleghi, io non ho alcuna difficoltà a rendere ancora una volta

omaggio all'onorevole Sanna Randaccio, accogliendo la sua richiesta.

GIUA. Il nostro Presidente è molto cortese ed anche io lo sono; però bisogna che questa cortesia sia giustificata. Ora, dalle parole del senatore Sanna Randaccio non ho compreso le ragioni della richiesta di rinvio della discussione. Il rinvio può essere infatti giustificato solo dalla condizione che il collega Sanna Randaccio ce ne dica le ragioni. Altrimenti con la richiesta del collega Sanna Randaccio si costituirebbe un precedente pericoloso, perchè ciascuno di noi potrebbe all'ultimo momento chiedere il rinvio di una discussione.

Mi oppongo pertanto al rinvio, a meno che il collega Sanna Randaccio non ce ne dica le ragioni.

SANNA RANDACCIO. Poichè il collega Giua fa della cosa una questione di principio...

GIUA. Noi qui lavoriamo seriamente!

SANNA RANDACCIO. Non scendiamo su questo terreno, onorevole Giua, perchè ciascuno di noi, nel limite delle sue possibilità, cerca di lavorare seriamente; e credo che questo non sia un privilegio che possa essere invocato dagli uni a danno degli altri.

Quando alla mia richiesta, penso che l'onorevole Giua non sia stato presente alla seduta in cui si discusse per la prima volta questo disegno di legge. In quella sede io precisai certi profili della questione, che, secondo me, rendevano il provvedimento meritevole di un attento esame. Fu nominata una Sottocommissione, della quale gentilmente il Presidente mi chiamò a far parte; senonchè io mi ammalai e fui sostituito dallo stesso Presidente. Ora mi trovo di fronte a questa situazione: mi si ricorda che mi è stata usata la cortesia di non riprendere la discussione del disegno di legge prima del mio ritorno. Ma i casi sono due: o questa cortesia è operante, ed allora chiedo che si rinvi la discussione; o è relegata nel campo della pura formalità, ed allora ringrazio e non ho più nulla da dire.

Ad ogni modo, se la mia richiesta dà adito a contrasti, metta pure, onorevole Presidente, in discussione il disegno di legge: io mi riserverò di votare contro.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Giua se insiste nella sua opposizione al rinvio della discussione del disegno di legge.

GIUA. Dichiaro di non insistere nella mia obiezione. Il collega Sanna Randaccio ha detto infatti che egli faceva parte della Sottocommissione. Io non conoscevo questo particolare, per cui mi ero meravigliato della richiesta di rinvio, non volendo che si creasse un precedente. Data la particolarità del caso, ritengo che difficilmente ci si potrà in futuro appigliare a questo precedente. Non insisto, pertanto, nella mia opposizione.

PRESIDENTE. Credo che, ormai, non ci sia più dissenso e che per cortesia verso l'onorevole Sanna Randaccio si possa rinviare alla prossima riunione il seguito della discussione del disegno di legge in esame.

Se non vi sono altre osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato** » (N. 1591) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, *relatore*. Le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, sono molto lievi. Prima che io parli, però, delle modifiche credo che l'onorevole Commissione riterrà opportuno che io illustri schematicamente il contenuto del decreto legislativo.

Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, all'articolo 1 determina innanzitutto i compiti del Corpo forestale, che si possono riassumere nei seguenti: rimboschimenti; sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie; inco-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

42ª RIUNIONE (18 aprile 1951)

raggiamenti alla selvicoltura e alla apicoltura; tutela tecnica ed economica dei boschi; tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli enti pubblici; tutela e miglioramento dei pascoli montani; polizia forestale (su questo punto mi permetto di richiamare, per quel che dirò in seguito, l'attenzione dell'onorevole Commissione); addestramento del personale forestale; ricerche e applicazioni sperimentali forestali; statistica e catasto forestale; sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, sulla caccia, sui tratturi e sulle trazzere; propaganda forestale; gestione tecnica ed amministrativa delle foreste demaniali ed ampliamento del demanio forestale dello Stato; quant'altro sia richiesto per la difesa e l'incremento delle foreste e, in genere, dell'economia montana.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono che i servizi forestali sono esercitati, al centro, dalla Direzione generale delle foreste presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e, alla periferia, da Ispettorati regionali, da Ispettorati ripartimentali, da Ispettorati distrettuali e da stazioni forestali. Possono essere anche costituiti uffici speciali quando occorra sottoporre ad una visione unitaria e ad una attività coordinatrice il riassetto idraulico-forestale o idraulico-agrario di un determinato territorio montano.

Gli articoli 4 e 5 fissano i compiti degli Ispettorati.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un Comitato centrale delle foreste, che eserciterà le funzioni della sezione forestale del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste fino a quando non sarà ripristinato il Consiglio stesso.

Con l'articolo 7 si istituisce presso ciascun Ispettorato regionale un Comitato regionale, il quale è chiamato a dare il proprio parere sulle direttive di carattere generale in materia forestale e montana del territorio della regione.

Il personale del Corpo forestale — secondo l'articolo 8 — si distingue in ufficiali forestali, direttore generale, ispettori; aiutanti forestali; sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali; archivisti, applicati ed alunni d'ordine forestali.

Gli articoli seguenti dettano norme per quanto riguarda il trattamento economico e giuridico del personale. L'articolo 14, in particolare (e su questo punto mi permetto richia-

mare l'attenzione della Commissione, perchè si tratta di una norma modificata dalla Camera dei deputati) stabilisce che tutte le indennità corrisposte fino al 31 luglio 1947 sono abolite ed è istituita una speciale indennità mensile di servizio forestale nelle misure indicate dallo stesso articolo. Tali misure sono state notevolmente aumentate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 15 prevede un Consiglio d'amministrazione per i provvedimenti relativi alla amministrazione del personale ed una Commissione di disciplina per i provvedimenti disciplinari.

L'articolo 16 stabilisce quale sia il personale che nella prima applicazione del decreto legislativo debba essere collocato nei ruoli organici del Corpo forestale con il grado e secondo l'anzianità raggiunti nei rispettivi ruoli di provenienza.

Vi sono poi disposizioni di carattere transitorio e disposizioni di carattere finale. Le disposizioni di carattere transitorio concernono il collocamento a riposo di coloro i quali non intendano entrare a far parte del nuovo Corpo forestale; la possibilità, per gli ispettori, i sottufficiali e le guardie già appartenenti al personale in servizio permanente effettivo della disciolta milizia forestale ed in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di esser trasferiti nei ruoli della Pubblica Sicurezza; la possibilità, per alcune categorie di funzionari e per i sottufficiali, la guardie scelte e le guardie forestali, di accedere, mediante concorso, ai gruppi *B* e *C*; il computo dell'anzianità per chi passa da uno ad altro ruolo; la permanenza in servizio fino al compimento dei periodi massimi di servizio dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie forestali che abbiano già raggiunto o siano prossimi a raggiungere i limiti d'età previsti dall'articolo 11; l'obbligo da parte del personale di gruppo *A* di partecipare ad un corso di specializzazione in scienze forestali.

L'articolo 28 (altra norma su cui richiamo l'attenzione della Commissione) stabilisce, poi, che coloro i quali percepiscono la speciale indennità prevista dall'articolo 14 conservano a titolo di assegno *ad personam* la differenza tra il complesso delle indennità godute fino al 31 luglio 1947 e la indennità stabilita dall'articolo 14.

Le disposizioni finali demandano, infine, al Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, la facoltà di emanare un regolamento unico dei servizi forestali e del Corpo forestale dello Stato e stabiliscono che l'Amministrazione forestale provvede a fornire gratuitamente ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie la divisa e le calzature.

Questi, in sostanza, gli articoli del decreto legislativo. Vediamo ora quali modificazioni sono state apportate dalla Camera dei deputati.

Con l'articolo 1 del disegno di legge la Camera dei deputati ha modificato la tabella prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo, raddoppiando in alcuni casi le misure dell'indennità speciale.

Secondo l'articolo 2, l'assegno *ad personam* di cui il personale eventualmente goda ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo sarà riassorbibile nei futuri aumenti dell'indennità speciale solo per effetto di promozione al grado superiore.

Più importante è l'articolo 3, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1º luglio 1951, la indennità speciale decade per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali, in quanto allo stesso personale sono dovuti in ogni tempo e luogo gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali e il trattamento di quiescenza nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Vi è dunque una parificazione tra sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali e i pari grado appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. In conseguenza, il capoverso dello stesso articolo 3 stabilisce che per il mantenimento e la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, per le malattie, i ricoveri in ospedali, le licenze e relativo trattamento economico, nonché per i trasporti in ferrovia del predetto personale, valgono le stesse norme stabilite per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Giusta la disposizione dell'articolo 4, alla maggior spesa derivante dall'applicazione della tabella prevista dall'articolo 1 si provvederà con i fondi stanziati nel capitolo 63 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Queste, in sintesi, le modificazioni proposte dalla Camera dei deputati, delle quali propongo l'approvazione. A mio avviso, l'aumento delle misure dell'indennità speciale è giustificato da ovvie considerazioni e soprattutto dalla considerazione che, mentre il decreto legislativo è del 12 marzo 1948, in sede di ratifica, nel 1951, dobbiamo, evidentemente, tener conto delle mutate condizioni economiche.

Quanto all'articolo 2, mi pare che sia da approvare il criterio secondo cui il riassorbimento dell'assegno *ad personam* è ammissibile soltanto in caso di promozione.

Ritengo pure meritevole di approvazione la equiparazione, prevista dall'articolo 3, dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale ai corrispondenti gradi del Corpo guardie di pubblica sicurezza e ciò perché le funzioni affidate ai sottufficiali e alle guardie forestali, come ho già fatto rilevare, sono funzioni di polizia forestale.

Per questi motivi prego l'onorevole Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

BOGGIANO PICO. Desidererei conoscere l'onore complessivo che l'aumento delle misure dell'indennità apporta al bilancio dello Stato.

Vorrei inoltre far presente che, a mio avviso, equiparare il trattamento del Corpo forestale a quello delle guardie di pubblica sicurezza è eccessivo. Infatti i compiti delle guardie forestali, a parte gli incarichi di polizia forestale, sono molto meno gravosi e di minore responsabilità di quelli degli agenti di pubblica sicurezza.

BOSCO. Mi dichiaro favorevole alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Gli aumenti previsti, per quanto possano sembrare notevoli in relazione alle misure stabilite dal decreto legislativo, risultano essere di modesta entità quando si pensi al valore assoluto delle cifre indicate. Infatti il grado IV del gruppo A verrebbe ad avere solo 12 mila lire e 6 mila lire il grado X.

Ciò premesso, vorrei chiedere anch'io un chiarimento. Nell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica si stabilisce l'equiparazione, ai fini del trattamento economico, del Corpo delle guardie forestali al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Desidererei sapere se tale equiparazione debba essere intesa a tutti gli effet-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

42ª RIUNIONE (18 aprile 1951)

ti, cioè se essa sia valida anche per quanto riguarda il regolamento disciplinare, i rapporti con il Codice militare e così via. Criterio simile è stato seguito, ad esempio, per gli agenti di custodia delle carceri, il cui trattamento è stato parificato a quello delle guardie di pubblica sicurezza con conseguente estensione anche del regolamento disciplinare. In altri termini, sembra opportuno che ad un miglior trattamento corrisponda anche un maggior carico di doveri e che quindi al Corpo forestale venga esteso il regolamento di disciplina cui sono sottoposte le guardie di pubblica sicurezza.

RIZZO DOMENICO. Rilevo che nell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica è richiamato espressamente un capitolo del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste, del cui stanziamento ci si gioverà per far fronte al maggior onere derivante dall'applicazione della nuova tabella. Potrebbe quindi ritenersi che, ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, fosse stata trovata la copertura. Mi vien fatto però di chiedere: la nostra Commissione finanze e tesoro ha esaminato questa disposizione? Mi sembra infatti che sulla destinazione del capitolo sia doveroso invocarne il parere.

Debbo poi osservare che l'aumento dell'indennità non solo è notevole, ma ingiustificato. È da supporre che le misure dell'indennità stabilite nella tabella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo siano state stabilite in relazione alle esigenze economiche del momento in cui il decreto legislativo è stato emanato. Se ne propone ora, a distanza di appena tre anni, il raddoppio. Risponde questa proposta ad un effettivo raddoppio del costo della vita dal 1948 ad oggi? Esistono motivi perchè questa particolare indennità subisca un aumento del cento per cento, aumento che non è stato concesso alle altre categorie dei dipendenti statali? Io mi preoccupo soprattutto, a questo proposito, della costituzione del precedente. Non so infatti se sia prudente aprire le porte a legittime richieste di proporzionali aumenti da parte di altre categorie di dipendenti statali.

Per la verità, confesso che mi suona ben strana questa indennità, la quale esclude le categorie più modeste, in quanto viene assegnata ai funzionari del gruppo A e ai sottufficiali e alle guardie, ma non anche agli aiutanti fore-

stati, agli archivisti, agli applicati e agli alunni d'ordine. Queste ultime categorie non sono prese in considerazione nè dalla tabella del decreto legislativo, istitutiva dell'indennità, nè dalla presente, che l'indennità medesima viene ad aumentare.

BOSCO. Gli aiutanti forestali, gli archivisti, gli applicati e gli alunni d'ordine sono compresi fra i sottufficiali.

RIZZO DOMENICO. Osservo poi che a partire dal 1° luglio 1951 l'indennità sarà limitata soltanto agli appartenenti al gruppo A. Per i sottufficiali e le guardie il valore dell'aumento dell'indennità è puramente transitorio, valido cioè per il bilancio 1950-51, poichè con il 1° luglio 1951 il predetto personale dovrebbe essere equiparato, ai fini del trattamento economico, a quello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Su questi rilievi richiamo l'attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. Rispondo all'onorevole Rizzo Domenico, per quanto riguarda la sua osservazione di carattere formale, che è la Presidenza stessa del Senato a richiedere, ove lo ritenga opportuno, all'atto del deferimento di un disegno di legge ad una Commissione in sede deliberante, il parere della Commissione finanze e tesoro. In questo caso la Presidenza del Senato non ha ritenuto di dover fare tale richiesta. Naturalmente, la nostra Commissione ha sempre la facoltà di chiedere di sua iniziativa il parere della Commissione finanze e tesoro.

RIZZO DOMENICO. Ne faccio formale proposta.

GIUA. Premetto che è mia impressione che con il presente disegno di legge si tenti di ripristinare l'antico Corpo di polizia forestale creato dal fascismo. Non sarebbe comunque questa una ragione determinante per oppormi al disegno di legge stesso.

Trovo però inopportuno nel momento attuale il provvedimento, innanzitutto perchè non sembra che il Governo abbia organizzato i servizi in modo tale da permettere al Corpo forestale che si ripristina di estendere le sue competenze a tutte le branche previste dall'articolo 1 del decreto legislativo. Si ha anzi la impressione che il Corpo eserciterà soltanto funzioni di polizia forestale.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

42ª RIUNIONE (18 aprile 1951)

A parte ciò, un'altra preoccupazione mi viene dalla considerazione che in Italia non esiste un solo problema forestale. Bisogna convenire che il problema forestale in Italia non può essere preso in esame dal solo punto di vista della conservazione del patrimonio forestale, ma anche dal punto di vista del miglioramento qualitativo della produzione e dell'adattamento di talune regioni a determinate coltivazioni, in sostanza dal punto di vista di un miglioramento integrale del patrimonio forestale stesso.

Ma, secondo l'articolo 117 della Costituzione, è alle Regioni che è demandata la riorganizzazione degli uffici forestali. Ho pertanto la sensazione che, pure esistendo in Italia — si può dire — tanti problemi forestali quante sono le regioni, con il presente disegno di legge si cerchi di annullare la funzione della Regione in materia. Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che non basta chiamarsi regionalisti: occorre anche che la legislazione dello Stato non incida sulla competenza delle Regioni.

Alla stregua di questo concetto, dichiaro di trovare un netto contrasto tra la norma dell'articolo 117 della Carta costituzionale ed il disegno di legge. Per questa ragione, e non per i particolari del disegno di legge stesso, che non mi interessano al momento, io voterò contro il provvedimento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Poiché il senatore Ciua ha posto una questione di ordine generale e quasi pregiudiziale, dirò preliminarmente che, mentre sono favorevole alla ricostituzione del Corpo forestale, riconosco che, quando saranno formati tutti gli organi regionali, si porrà indubbiamente il problema del coordinamento delle competenze dello Stato con quelle delle Regioni e del contemperamento di un'organizzazione locale con una pur necessaria organizzazione centrale di determinati servizi, collegata anche con laboratori nazionali di ricerche e diretta ad una impostazione generale programmatica di un problema che, pur presentando diversi aspetti nelle varie regioni d'Italia, ha però sempre un fondo comune.

Del resto, la stessa organizzazione dei servizi forestali prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo che dobbiamo ratificare prevede gli Ispettorati regionali delle foreste con circoscrizione regionale o interregionale. Ci si avvia dunque verso una delimitazione territoriale del-

le competenze che coincide con l'ordinamento regionale previsto dalla Costituzione.

Detto questo dal punto di vista generale, confesso che anch'io ho dei dubbi da esprimere, in relazione all'articolo 14, circa la necessità di un parere della Commissione finanze e tesoro, che non risulta dagli atti, e circa la coesistenza dell'indennità prevista con altre eventuali indennità.

Con l'articolo 14, infatti, si sopprimono determinate indennità, alle quali se ne sostituisce una sola. Ma, per il fervido germogliare di sempre nuovi compensi e di remunerazioni particolari con speciali denominazioni, noi tutti sappiamo che esistono ora altre indennità, quale ad esempio quella di funzione, che io non so in quali rapporti possano venirsi a trovare con quella prevista dall'articolo 14.

Inoltre io, che sono sempre stato un deciso sostenitore della più ampia competenza della nostra Commissione, dichiaro la mia perplessità sull'opportunità di introdurre con il disegno di legge di ratifica una modifica, in aumento, di tale indennità. L'indennità di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948 aveva una sua data di decorrenza, precisamente quella del 1º agosto 1947 (e qui mi associo al senatore Rizzo Domenico, il quale ha fatto presente che evidentemente il legislatore dell'epoca ha tenuto conto, nel fissare l'ammontare dell'indennità, delle condizioni economiche e del potere di acquisto della moneta). Ora, se successivamente al decreto legislativo è apparso opportuno di aumentare questa indennità, ciò si sarebbe dovuto fare in occasione di altri aumenti per i dipendenti statali. E si sarebbe dovuto, quindi, esaminare se non fosse stato il caso di promuovere un provvedimento legislativo autonomo (tanto più che l'aumento viene ad incidere sul bilancio dello Stato) invece di aspettare la ratifica del decreto legislativo.

Allo stato attuale ritengo che, per questo aspetto, la questione possa essere riconsiderata soltanto quando avremo sotto gli occhi il parere della Commissione finanze e tesoro.

Per ultimo osservo che qui si ripresenta un problema che noi abbiamo già altre volte affrontato, il problema cioè dei limiti della competenza del Potere esecutivo a proposito della organizzazione degli uffici. Vedo infatti che l'articolo 3 del decreto legislativo dispone che « il

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

42ª RIUNIONE (18 aprile 1951)

numero degli Ispettorati è stabilito con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro per il tesoro » e che « le sedi e le circoscrizioni territoriali dei medesimi nonchè il numero, le sedi e le circoscrizioni delle stazioni sono stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ». Noto anche, per inciso, che il decreto legislativo è del 12 marzo 1948, vale a dire è stato emanato dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

La questione che io sollevo è assai delicata. Noi non possiamo pregiudicare la soluzione di un problema che fino ad ora il Parlamento ha rinviato al momento in cui si discuterà sulla riforma dell'Amministrazione.

VARALDO. Vorrei anzitutto sapere per quale motivo è stata equiparata l'indennità per i gradi nono e decimo, mentre prima la misura era diversa per i due gradi.

Desidererei inoltre conoscere la ragione per la quale nella tabella dei sottufficiali e guardie non sono ricordati gli allievi guardie, i quali, a mio avviso, dovrebbero ugualmente fruire dell'indennità.

MASTINO. Desidero mettere in rilievo l'opportunità, alla quale del resto anche altri colleghi hanno già accennato, di un rinvio della discussione per un più approfondito esame del disegno di legge, al fine di conoscere innanzitutto quali siano i motivi che hanno determinato la disarmonia esistente fra il criterio cui si ispira il provvedimento e il principio stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, disarmonia che appare ancora più pronunciata quando si faccia riferimento agli statuti speciali di talune Regioni; per sapere inoltre per quali motivi gli archivisti, gli applicati e gli alunni d'ordine siano stati esclusi da questo aumento; ed infine per permettere di conoscere con maggior precisione i rapporti comparativi fra l'indennità del 1948 e quella presente e la giustificazione degli aumenti attuali.

RICCIO. Io ritengo, in ordine alla pregiudiziale avanzata dai colleghi che mi hanno preceduto, che sia bene attendere gli schiarimenti dell'onorevole Sottosegretario, perchè, se egli, come presumo, sarà in grado di darci adeguate spiegazioni circa la portata finanziaria degli aumenti, noi potremo soprassedere alla proposta di rinviare la discussione per chiedere il

parere della Commissione finanze e tesoro. Ad ogni modo, io penso che le misure dell'indennità stabilite dal decreto legislativo non fossero adeguate al valore della moneta dell'epoca, per cui ritengo giustificato l'aumento previsto dal disegno di legge di ratifica.

Vorrei inoltre far presente che l'obiezione sollevata dal collega Giua circa l'osservanza dell'articolo 117 della Costituzione non mi sembra valida. Va infatti considerato che detto articolo reca tutta una lunga serie di materie su cui la Regione è competente a legiferare. Se si accedesse alla tesi del senatore Giua, si verrebbe alla conclusione che noi non possiamo emanare alcuna norma legislativa non soltanto nel settore dell'agricoltura e foreste, ma in molti altri campi dell'attività nazionale.

JANNUZZI, *relatore*. Sono state sollevate tre eccezioni a carattere pregiudiziale, delle quali bisogna occuparci prima di entrare nel merito del progetto.

Il senatore Giua afferma che per legiferare in materia occorre attendere l'ordinamento regionale. Faccio notare che non mi sembra opportuno, per il fatto che ancora non è istituito l'ordinamento regionale, non provvedere nel frattempo a quei servizi che sono indispensabili per la vita della Nazione. Se dovessimo attendere, per legiferare in tutte le materie in cui è prevista la speciale competenza delle Regioni, l'istituzione delle medesime, molta parte della vita nazionale sarebbe paralizzata. Senza aggiungere poi che noi siamo qui in sede di ratifica di un decreto legislativo, cioè di qualcosa che è già in funzione: se noi non ratificassimo il provvedimento, si arresterebbe tutta un'attività in corso di svolgimento. Quindi, sia per ragioni giuridico-costituzionali, sia per ragioni pratiche, mi pare che l'eccezione del senatore Giua non possa trovare accoglimento.

Viene poi l'eccezione del senatore Rizzo Giambattista, il quale afferma che nella presente materia si deve disporre per legge e non per decreto ministeriale. Osservo che la materia di cui stiamo discutendo è per l'appunto materia legislativa. Essa è stata regolata con un decreto legislativo proprio perchè in quell'epoca il Parlamento non era ancora entrato in funzione. Pertanto, avendo il decreto legislativo valore di legge ed essendo noi in sede di ratifica, non comprendo come oggi si possa sollevare la

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

42ª RIUNIONE (18 aprile 1951)

questione che l'ordinamento degli uffici debba essere disposto per legge.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non ci siamo capiti: è sulla attribuzione in futuro di competenze al Potere esecutivo che io ho sempre sollevato dei dubbi.

JANNUZZI, *relatore*. L'onorevole Rizzo Giambattista in sostanza si riferisce all'articolo 3 del decreto legislativo per sostenere che non dovremmo ratificare il decreto stesso in quanto che è stata attribuita al Ministro dell'agricoltura e foreste la facoltà di riordinare gli uffici, che, invece, secondo la Costituzione, dovrebbe spettare al Potere legislativo.

A mio avviso, dal momento che il decreto legislativo ha attribuito al Ministro dell'agricoltura e foreste questa facoltà possiamo senz'altro ratificare tale norma.

Ad ogni modo, se il senatore Rizzo Giambattista intende insistere nella sua obiezione, presenti un apposito emendamento.

BOSCO. Si è ritenuto in altri casi che la facoltà di cui si discute sia di carattere regolamentare.

JANNUZZI, *relatore*. Sono anch'io dell'opinione che si tratti di facoltà regolamentare. E con ciò ritengo risolta la questione.

Per quanto concerne il richiesto parere della Commissione finanze e tesoro, osservo che effettivamente l'articolo 31 del Regolamento del Senato recita: « Tutti i disegni di legge implicanti nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente ed alla Commissione finanze e tesoro ecc. ». La Presidenza del Senato questo non ha fatto per il presente disegno di legge e da ciò si deve arguire che nella fattispecie non ha ritenuto necessario il parere della Commissione finanze e tesoro. Naturalmente, quello che non ha fatto la Presidenza potremmo farlo noi; su questo punto non posso che rimettermi alla decisione della Commissione.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste*. Io vorrei circoscrivere la portata dell'esame che la Commissione sta compiendo su questo disegno di legge. In sostanza, le maggiori eccezioni che sono state sollevate riguardano le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. La sistemazione del Corpo forestale ad opera del decreto legislativo di cui occupiamo lasciò senza dubbio qualche incer-

tezza sulla fisionomia e sulla posizione giuridica del Corpo stesso, in generale, e, in specie, delle singole categorie che del Corpo fanno parte. Si stabilì infatti che il Corpo dovesse essere — come è di fatto — un Corpo civile. Ai sottufficiali e alle guardie, però, furono attribuite alcune funzioni che sono invece tipiche di un Corpo militare. Il decreto legislativo dettò anche norme riguardanti il collocamento a riposo, il trattamento di quiescenza ecc. In particolare, fu concessa una speciale indennità di servizio forestale, sostitutiva di tutte le altre indennità fino a quel momento corrisposte, nella misura che si riuscì a concordare in quel particolare momento con il Ministero del tesoro: cifra che non rispondeva però, e che tanto meno risponde oggi, alle funzioni che soprattutto i sottufficiali e le guardie sono chiamati ad esercitare. Infatti — e qui vorrei rispondere al senatore Boggiano Pico — se è vero che gli agenti di pubblica sicurezza hanno una responsabilità ed esercitano funzioni di grande importanza e di notevole difficoltà, è altrettanto vero che i sottufficiali e le guardie forestali non soltanto per le funzioni specifiche, ma soprattutto per l'ambiente in cui tali funzioni debbono svolgersi, hanno da affrontare difficoltà talvolta maggiori di quelle che incontrano gli agenti di pubblica sicurezza stessi. I sottufficiali e le guardie del Corpo forestale — ecciudendo gli appartenenti al gruppo A per le ragioni che dirò — son costretti a vivere nei nostri paeselli di montagna, o per lo meno in centri periferici, dove accanto alle difficoltà vere e proprie del servizio (è gente che deve girare, che quotidianamente deve esplicare le proprie funzioni di polizia forestale in un raggio molto ampio) si pongono le difficoltà derivanti dalle residenze isolate.

Da quando è entrato in vigore il decreto legislativo 12 marzo 1948 è sempre stata avanzata da una parte esigua del Corpo forestale la richiesta che il Corpo stesso fosse tramutato in un Corpo di polizia. Noi tale richiesta abbiamo sempre respinta e respingiamo ancora oggi, pur accettando le modifiche proposte dalla Camera dei deputati, le quali non mutano affatto la posizione giuridica del Corpo forestale, che mantiene sempre carattere civile. Infatti il richiamo che nel disegno di legge viene fatto al Corpo di polizia si riferisce soltanto alla misura del trattamento economico corrispo-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

42ª RIUNIONE (18 aprile 1951)

sto agli agenti di pubblica sicurezza e ad alcune specifiche norme di carattere assistenziale riguardanti il ricovero in ospedale, i luoghi di cura, le licenze di convalescenza ecc. Da ciò però non consegue in nessun caso l'equiparazione al Corpo di polizia dal punto di vista giuridico, e cioè per quanto riguarda i compiti e le attribuzioni.

Chiarite così le posizioni, ritengo che non possa sussistere dubbio sul fatto che noi abbiamo respinto e respingiamo ogni proposta tendente a modificare le caratteristiche del Corpo forestale, perchè intendiamo che esso rimanga un Corpo civile, così come è sempre stato.

BOSCO. Le guardie forestali indossano la divisa?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste*. Sì. La divisa rientra nel quadro di quelle attribuzioni a carattere militare che il decreto legislativo del 1948 ha dato al Corpo forestale. Ciò rappresenta senza dubbio in un certo modo un'anomalia, un ibridismo; e l'abbiamo sentito ripetere anche nella discussione che si è svolta alla Camera dei deputati. La divisa però ha la sua ragione di essere: se vogliamo che le guardie del Corpo forestale esercitino anche delle funzioni di polizia, che siano in grado di elevare contravvenzioni di carattere forestale, come effettivamente fanno, che possano soprattutto agire con un certo prestigio nei confronti delle popolazioni montane, particolarmente sensibili agli aspetti esteriori, bisogna che esse indossino una divisa. Questo il motivo per cui tale caratteristica è stata riconfermata.

E veniamo alla portata delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Per il gruppo A non vi è alcuna innovazione, per lo meno nella sostanza. Infatti l'aumento delle misure dell'indennità per il gruppo A è, diremo così, puramente formale perchè gli appartenenti a detto gruppo non percepiscono più la specifica indennità forestale, in quanto che, per i provvedimenti recentemente votati dalle due Camere, ogni altra indennità è assorbita da quella di funzione. L'aumento dell'indennità forestale per detto gruppo si è reso necessario solamente per determinare un distacco tabellare con quella attribuita ai sottufficiali e alle guardie.

Per quanto riguarda invece la posizione dei sottufficiali e delle guardie, la modifica è effet-

tiva. Si può dire anzi che il provvedimento sia promosso esclusivamente per questa categoria. I sottufficiali e le guardie fruivano di un trattamento economico che era sperequato nei confronti degli altri Corpi e soprattutto in riferimento all'importanza e alla responsabilità delle loro funzioni. Da qui la nuova tabella prevista dall'articolo 1 del disegno di legge di ratifica in sostituzione della tabella di cui all'articolo 14 del decreto legislativo. L'indennità del maresciallo maggiore viene portata da 2.300 lire a 5.300 lire e proporzionalmente vengono aumentate le indennità per gli altri gradi.

A questo punto sorge il quesito specifico dell'onorevole Rizzo Domenico e di altri senatori, i quali si chiedono quale sia l'onere che importa la citata modificazione della tabella per il periodo che va dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, cioè appunto per il periodo al quale si riferisce la modificazione dell'articolo 1. Rispondo che la maggiore spesa sarà di lire 115 milioni. Tale somma verrà prelevata dal capitolo 63 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste. Questo capitolo reca i compensi per il personale d'ordine (gruppo C) per il quale è previsto un ruolo di 370 unità. Attualmente sono in servizio soltanto 49 unità di detto ruolo, nè sono stati indetti concorsi per aumentarne il numero, per cui al termine dell'esercizio la somma corrispondente iscritta in bilancio dovrebbe essere riassorbita. Ciò stante, noi abbiamo pensato di utilizzarne una parte, per il periodo che va dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951, per coprire il maggior onere derivante dall'aumento delle indennità spettanti ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale. Quindi la copertura è largamente assicurata.

Altra modifica sostanziale apportata dalla Camera, alla quale il Governo ha aderito, è quella di regolare, a partire dal 1° luglio 1951, con una norma definitiva la materia delle indennità, abolendo, per quanto riguarda i sottufficiali e le guardie, l'indennità speciale ed attribuendo loro il trattamento economico e di quiescenza spettante agli appartenenti al Corpo di polizia, e ciò al fine di eliminare quella sperequazione che discendeva dal decreto legislativo, il quale — come ho detto — attribuiva alle guardie e ai sottufficiali del Corpo forestale funzioni di polizia, ma assegnava loro un'indennità inadeguata. Naturalmente, per la norma dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica non si

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

42ª RIUNIONE (18 aprile 1951)

presenta un problema di copertura, in quanto che la somma occorrente dovrà essere scritta nel nuovo bilancio.

Mi sembra pertanto che gli aspetti finanziari della questione siano molto chiari. Debbo aggiungere che la Commissione finanze e tesoro della Camera ha dato parere favorevole al disegno di legge.

Concludo raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Rizzo Domenico se insiste nella proposta, da lui già formulata, di sospendere la discussione per chiedere sul disegno di legge il parere della Commissione finanze e tesoro.

RIZZO DOMENICO. Dopo le esaurienti spiegazioni dateci dall'onorevole Sottosegretario, non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 14. — La tabella inserita al terzo comma, è sostituita dalla seguente, con decorrenza dal 1° luglio 1950:

Gruppo A.

Grado	IV	L.	12.000
»	V	»	10.000
»	VI	»	9.000
»	VII	»	8.500
»	VIII	»	7.500
»	IX	»	6.000
»	X	»	6.000

Sottufficiali e guardie.

Maresciallo maggiore	L.	5.300
Maresciallo capo	»	5.150
Maresciallo ordinario	»	4.900
Brigadiere	»	4.350
Vicebrigadiere	»	4.050
Guardia scelta	»	3.650
Guardia	»	3.400

(È approvato).

Art. 2.

L'assegno *ad personam* di cui il personale attualmente gode in base al disposto dell'articolo 28 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, sarà riassorbibile nei futuri aumenti della indennità di cui al precedente articolo 1, solo per effetto di promozione al grado superiore.

(È approvato).

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1951, l'indennità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, modificato dal precedente articolo 1, decade per il personale di cui alla lettera c) dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ed allo stesso personale sono dovuti in ogni tempo e luogo gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali ed il trattamento di quiescenza nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per il mantenimento e la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, per le malattie, ricoveri in ospedali e luoghi di cura, licenze di convalescenza e relativo trattamento economico, nonché per i trasporti in ferrovia, dei sottufficiali, guardie scelte, guardie ed allievi guardie, valgono le stesse norme stabilite per i pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Qualsiasi altra disposizione del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, in contrasto con le presenti norme, è abrogata.

MASTINO. Desidero fare un rilievo di carattere formale. La dizione adottata al principio dell'articolo, e cioè « A decorrere dal 1° luglio 1951, l'indennità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, modificato dal precedente articolo 1, decade per il personale ecc. », mi sembra, dal punto di vista formale, assai infelice. Io direi invece: « Il personale di cui ecc. decade dall'indennità ecc. ».

BOSCO. È giustissimo il suo rilievo, onorevole Mastino, ma per introdurre la modifica di

forma da lei proposta dovremmo rinviare il disegno di legge alla Camera dei deputati; e non credo sinceramente che ne valga la pena.

MASTINO. Per la considerazione fatta dal senatore Bosco, dichiaro di non insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della tabella di cui all'articolo 1, verrà fatto fronte per l'esercizio 1950-51 con i fondi stanziati nel capitolo 63 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro** » (N. 1592)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 11, concernente revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 26 febbraio 1948, numero 111, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 21. — Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Qualora, però, per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti ai personali di cui al primo comma del presente articolo, rimanessero scoperti posti messi a concorso, questi saranno conferiti, in eccedenza all'ottavo suddetto, al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che abbia conseguito la idoneità nel concorso stesso ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sanna Randaccio.

SANNA RANDACCIO, *relatore*. In sede di ratifica del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, che concerne la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro, la Camera ha portato la discussione esclusivamente su due articoli del decreto stesso, il 21 e il 22; nè personalmente ritengo che gli altri articoli del decreto meritino una particolare considerazione, perchè reputo che la intelaatura del decreto (questo è anche il pensiero dell'Amministrazione) possa rimanere quale risulta dal disegno di legge che siamo chiamati ad approvare.

Come ho detto, sugli articoli 21 e 22 del decreto legislativo si è svolta alla Camera dei deputati un'ampia discussione e sono stati presentati due emendamenti: sull'articolo 21 da parte dell'onorevole Vocino e sull'articolo 22 da parte dell'onorevole Fabriani. Ma, mentre lo emendamento all'articolo 21 è stato preso in considerazione ed approvato dalla Commissione, l'emendamento Fabriani all'articolo 22 è stato, per le ragioni che dirò, respinto.

L'articolo 21 stabilisce, al terzo comma, che ai concorsi indetti per i posti che risulteranno disponibili nella prima applicazione del decreto nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, B e C, di cui alle tabelle allegate, può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali che sia fornito dei prescritti requisiti e che si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso. Cioè, ed è questo il nocciolo della questione, secondo il decreto legislativo,

i sette ottavi dei posti messi a concorso si sarebbero dovuti destinare al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione stessa del tesoro e il rimanente ottavo al personale di ruolo e non di ruolo dipendente da altre Amministrazioni dello Stato. Senonchè, nella pratica applicazione, si è verificato che il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del tesoro che si è presentato ai concorsi non è stato sufficiente a coprire i sette ottavi dei posti, in modo che sono rimasti dei posti scoperti. Allora l'Amministrazione interessata ha segnalato l'opportunità di consentire che, qualora per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero del tesoro, restino scoperti posti messi a concorso, questi siano conferiti, in eccedenza al predetto ottavo, ai candidati idonei appartenenti al personale impiegatizio di altre Amministrazioni. Appunto in questo senso l'onorevole Vocino ha presentato alla Camera un emendamento. Tale emendamento è stato, a buona ragione, approvato e ritengo che anche la nostra Commissione possa approvarlo.

L'articolo 22 stabilisce che, nei primi due anni dalla data da cui ha effetto il decreto, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'ottavo dei ruoli di gruppo *A* e *B* ed al decimo dei ruoli di gruppo *C*, di cui alle tabelle an-

nesse al decreto, sono ridotti di un anno e mezzo. Il relatore della Commissione di ratifica della Camera dei deputati propose di elevare da due a tre anni il termine entro cui opera la riduzione dei periodi di anzianità. Il Governo, però, fece rilevare che la disposizione dell'articolo 22 aveva già creato un precedente pericoloso (era stata infatti invocata anche da altre Amministrazioni) e che comunque ormai tutti gli impiegati che potevano aspirare ad avvantaggiarsene erano stati già promossi ed osservò che era quindi inutile prolungare la validità della predetta disposizione, quando, soprattutto, ne era cessata la ragione pratica. In seguito al mancato accoglimento da parte del Governo, l'onorevole Fabriani ritirò l'emendamento.

In conclusione, onorevoli colleghi, vi prego di voler accogliere l'emendamento all'articolo 21 apportato dalla Camera dei deputati in sede di ratifica, approvando il disegno di legge nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,20.